

**Osservazioni e proposte di Sorgenia S.p.A.**

al documento di consultazione ARERA 393/2022/R/eel

**CRITERI E CONDIZIONI PER IL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DI CAPACITÀ DI STOCCAGGIO ELETTRICO**



MILANO, 11 novembre 2022.

Il presente documento contiene le osservazioni di **Sorgenia** al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) 393/2022/R/eel – *Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico (DCO)*.

#### **Premessa**

Ringraziamo l'Autorità per la predisposizione del presente documento di consultazione (DCO), elemento fondamentale per un primo confronto con gli operatori circa le modalità di recepimento dell'articolo 18 del DL 210/21 volto alla definizione di un sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio.

Gli obiettivi di decarbonizzazione che dovranno essere traghettati nei prossimi anni pongono il gestore della rete di fronte alla sfida di esercirla garantendo i necessari parametri di sicurezza e adeguatezza. In virtù dell'elevata penetrazione delle fonti rinnovabili contraddistinte dalla disponibilità della fonte primaria e da una localizzazione concentrata in luoghi dove tale fonte è maggiormente presente, condividiamo che una delle risposte al problema sia la costruzione dei sistemi di stoccaggio elettrico.

Lo sviluppo di una significativa capacità di accumulo energetico al 2030, così come introdotto dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 e recepito all'interno dei piani decennali di Terna, rende auspicabile un corretto segnale di prezzo di lungo periodo, che se ben declinato in procedure concorsuali, consentirebbe di mitigare l'elevato rischio imprenditoriale che ad oggi è di ostacolo allo sviluppo di impianti di stoccaggio elettrico merchant. Tale obiettivo deve essere perseguito minimizzando gli impatti sui mercati dell'energia a pronti e dei servizi ancillari salvaguardandone al contempo i principi di competitività.

Data l'importanza di tale meccanismo di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico risulterà fondamentale lo Studio con il quale verranno definite le tecnologie abilitanti il processo di transizione energetica e il relativo fabbisogno. Riteniamo opportuno che le analisi per la predisposizione dello Studio siano rese note e che, congiuntamente a quest'ultimo, siano poste in consultazione per un periodo pari almeno a 60 giorni al fine di consentire una corretta valutazione degli investimenti da parte degli operatori.

In merito al documento, ci preme segnalare in premessa quella che a nostro parere potrebbe rappresentare un'eccessiva rigidità del meccanismo proposto. Riteniamo che vincolare l'intera capacità di stoccaggio necessaria per i prossimi anni ad un contratto di lungo periodo, limitandone l'uso da parte degli operatori e le modalità di accesso al mercato a pronti, porti delle distorsioni con conseguenze negative sui segnali di prezzo per tutti i servizi di dispacciamento attualmente forniti, a discapito degli impianti non coinvolti da questo meccanismo. La distorsione sarà tanto maggiore quanto più grande sarà la capacità di stoccaggio contrattualizzata a termine. Inoltre, a fronte delle criticità sopra esposte, le penali e gli obblighi come definiti nel documento rischiano di introdurre elementi di rischio non stimabili né quantificabili ex-ante, riducendo l'appetibilità per la partecipazione a tali procedure concorsuali.

Infine, suggeriremmo, come alternativa più neutra di fronte al funzionamento dei mercati, quella di valutare un sistema di stimolo agli investimenti basata su un sostegno finanziario sul ritorno dell'investimento, senza vincoli sulle modalità di partecipazione ai mercati dell'energia e dei servizi. In questo modo si eviterebbe la definizione e la regolazione di nuovi mercati (time shift) consentendo al mercato stesso (MGP, CRIDA e XBID) con le nuove tecnologie di fare regolazione sui prezzi e favorire ulteriormente l'installazione di impianti rinnovabili. Tale soluzione risulterebbe meno impattante e vincolante per il sistema, portando, auspicabilmente, ad un aumento della capacità installata e favorendo il fiorire di tecnologie più efficienti senza penalizzare quelle già a mercato che forniscono servizi rilevanti per la rete.

\*\*\*

In ottica di fattiva collaborazione si riportano qui sotto le risposte ai singoli quesiti di consultazione.

## **Risposte agli spunti di consultazione**

**S.1: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Riteniamo necessario che lo Studio di Terna in cui dovrà passare in rassegna le diverse tecnologie di stoccaggio sulla base dei parametri citati nel DCO sia sottoposto a consultazione pubblica, così come previsto nel paragrafo 2.64 lett. b) del DCO, con largo anticipo rispetto alle procedure concorsuali. A tal proposito chiediamo ad ARERA di valutare di attribuire l'attività di realizzazione dello studio a un soggetto terzo diverso da Terna (es. RSE, CESI), così da garantire un maggior livello di oggettività nella definizione di fabbisogni e tecnologie di riferimento.

Chiediamo inoltre che già in occasione delle prime aste vengano definite le previsioni di fabbisogno e i quantitativi minimi approvvigionati in asta per tutto l'arco di tempo analizzato in modo che gli operatori abbiano a disposizione un adeguato periodo per programmare gli investimenti e avviare gli iter autorizzativi necessari.

Con riferimento alla durata dei contratti riteniamo difficile per l'operatore stabilire la vita utile che gli impianti avranno in quanto dipendente dal reale utilizzo dello stesso. Riteniamo anche che la definizione di contratti con durata inferiore ai 5 anni potrebbero ridurre la partecipazione alle aste. Allo stesso tempo contratti eccessivamente lunghi non perseguono l'obiettivo di minor costo per il sistema in quanto è ragionevole prevedere che, in un periodo storico soggetto a repentini cambiamenti tecnologici, l'innovazione possa diminuire i costi operativi o dare vita a nuove tecnologie con costi di installazione inferiori rispetto a quelli attuali (conversione in idrogeno o batterie allo stato solido).

**S.2: Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Condividiamo l'approccio descritto dall'Autorità nel definire procedure competitive distinte per tecnologia per i motivi esposti nel documento. Riteniamo al contempo che sia opportuno valutare un sistema meno rigido al fine di incentivare anche lo sviluppo di tecnologie innovative come l'idrogeno, lo stoccaggio in pressione di aria/CO<sub>2</sub> che altrimenti verrebbero esclusi da queste opportunità.

**S.3: Nel caso di impianti caratterizzati da una vita utile superiore alla durata del periodo di consegna, si condivide l'opportunità di prevedere negli schemi contrattuali quanto indicato al punto 2.23? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

L'impossibilità di conoscere l'utilizzo che Terna farà degli impianti ne rende impossibile la stima della vita utile. D'altra parte, riteniamo che la modalità di estensione degli obblighi contrattuali e il premio annesso debbano rispettare i principi di competitività e trasparenza in modo da consentire agli operatori di conoscere i futuri quantitativi approvvigionati in asta con congruo anticipo. Tale estensione dovrebbe essere opzionabile dai singoli operatori e non obbligatoria, anche con condizioni di esercizio differenti rispetto a quelle imposte dal servizio attualmente previsto, così da favorire il riutilizzo di tecnologie non ancora del tutto esauste per servizi utili alla rete.

**S.4: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa l'obbligo di rendere disponibile a soggetti terzi la capacità contrattualizzata per l'esercizio, sui mercati dell'energia, di prodotti di time shifting attraverso il meccanismo di pooling sopra descritto? In caso di risposta negativa, si prega di motivare**

In linea generale, riteniamo che la soluzione del prodotto time shifting rischi di vincolare eccessivamente la batteria riducendo la flessibilità nei mercati.

Inoltre, per come sembra essere definito, il prodotto di time-shifting appare molto rigido (spostamento di energia ad orari fissi per tutto l'arco di tempo di consegna).

Data tale struttura è possibile che gli operatori terzi non si approvvigionino del prodotto in quanto necessiterebbero di informazioni difficilmente reperibili (previsioni di prezzo, congestioni, produzione di potenza rinnovabile etc), comportando il rischio di creare prodotti poco liquidi. In questo modo si andrebbe a definire un ulteriore mercato quando la liquidità necessaria potrebbe essere colta sugli attuali mercati a pronti ed in particolare sul mercato XBID, ideale per far operare sistemi di stoccaggio flessibili che altrimenti non verrebbero correttamente valorizzati.

Inoltre, riteniamo che sia opportuno valutare attentamente la ripartizione dei volumi di time-shifting sulle unità qualificate, onde evitare che tali volumi possano essere usati da Terna ai fini di regolazione e risoluzione di congestioni locali (MSD). Idealmente, i suddetti dovrebbero essere gestiti da un ente terzo (GME) così da avere una totale trasparenza del corretto impiego di tali risorse.

**S.5: Si condividono gli intendimenti dell'Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Si ritiene necessario, come previsto dal DCO, la necessità di riservare la partecipazione al MSD ai titolari delle risorse di stoccaggio. Tuttavia, non condividiamo l'impostazione dei vincoli economici per le offerte sul MSD così come definita nel DCO.

La necessità di evitare una sovra-remunerazione della capacità contrattualizzata non si concilia con l'imposizione di vincoli stringenti sui prezzi di offerta e con l'obbligo di restituzione a Terna di qualsiasi margine di segno positivo sul MSD. Riteniamo che tale approccio non sia correttamente in grado di stimolare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili né il mantenimento in efficienza e/o upgrade dell'impianto da parte del titolare in fase di gestione. L'imposizione di tali vincoli ai titolari della capacità di stoccaggio contrattualizzata nell'ambito del meccanismo avrebbe inoltre impatti distorsivi sul funzionamento del MSD spiazzando le offerte di operatori non contrattualizzati ma in concorrenza su questo segmento di mercato con la conseguente disincentivazione dell'installazione di impianti di stoccaggio al di fuori del contesto del presente DCO.

Per questi motivi si propone di definire vincoli economici meno stringenti alle offerte sul MSD dei titolari delle risorse di stoccaggio, conservando la possibilità per l'operatore di mantenere i margini di segno positivo che possono costituire un incentivo ad un utilizzo ottimale di questi asset. A ulteriore supporto di questa tesi si evidenzia come eventuali sbilanciamenti esporrebbero le unità di stoccaggio a oneri molto elevati che non sarebbero in alcun modo recuperabili nel fornire servizi, generando un ulteriore disincentivo alla partecipazione all'asta da parte degli operatori.

**S.6: Si condivide l'impostazione che si intende adottare in relazione ai criteri relativi al sistema di garanzie? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Condividiamo l'impostazione dell'Autorità relativamente ai criteri per la definizione del sistema di garanzie.

**S.7: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa il sistema di penali da applicare in caso di violazione degli obblighi contrattuali? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

La diffusione degli stoccaggi elettrici in Italia è ancora ad una forma embrionale e le caratteristiche dei livelli standard efficienti di disponibilità non hanno ancora una profondità storica che consenta l'attribuzione di un valore per il raggiungimento delle soglie di indisponibilità temporanea e definitiva. Inoltre, il mercato è in continua evoluzione con tecnologie, efficienze e predisposizioni all'erogazione dei servizi diverse tra loro.

Pertanto, pur condividendo in linea generale l'approccio dell'Autorità in tema di applicazione delle penali, riteniamo eccessivamente oneroso la risoluzione del contratto in caso di inadempimento definitivo. Questa

scelta, infatti, non risolverebbe il problema della mancanza di risorse nel breve termine e creerebbe un ulteriore disincentivo per gli operatori che hanno intenzione di partecipare a tale meccanismo.

Riteniamo quindi corretto prevedere la sospensione temporanea dei pagamenti e/o una penalità consentendo una successiva riattivazione del contratto nel momento in cui l'operatore ristabilisce la disponibilità dell'impianto.

**S.8: Si condivide il contenuto del presente documento per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alle procedure competitive? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Riteniamo opportuno prevedere la possibilità di estendere la partecipazione anche agli impianti non autorizzati riducendo il rischio che il fabbisogno definito da Terna non sia interamente coperto. Come possibile soluzione, in analogia con quanto previsto nel Mercato della Capacità, suggeriamo di consentire la partecipazione degli impianti non autorizzati solo nel caso in cui il fabbisogno non sia coperto interamente da quelli autorizzati.

Non condividiamo la previsione di modifica della definizione di "nuova realizzazione" al fine di far partecipare anche gli impianti idroelettrici esistenti in quanto contrario allo spirito del DCO di promuovere la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio.

**S.9: Si condividono gli intendimenti dell'Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Riteniamo sia opportuna un'adeguata valorizzazione delle extra-prestazioni che dovrà essere definita preventivamente rispetto alla fase d'asta. Così facendo la concorrenza, in sede di procedure concorsuali, non si baserebbe esclusivamente sui costi potenziali di CAPEX dei progetti ma terrebbe in considerazione le soluzioni tecnologiche più vantaggiose in termini di prestazioni offerte. Riteniamo altresì importante evidenziare come sia difficile una valutazione di tali extra-prestazioni, visto che potrebbero assumere aspetti differenti in virtù dell'enorme varietà tecnologica già presente. Sarebbe pertanto preferibile favorire la remunerazione a prezzi di mercato delle extra prestazioni così da incentivare continui sviluppi e innovazioni tecnologiche.

**S.10: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

La tecnologia degli stoccaggi è ancora in fase di sviluppo e i relativi parametri tecnici sono difficili da definire. Inoltre, la stima del degrado nel tempo è fortemente dipendente dal funzionamento dell'impianto che nel disegno attuale non dipende direttamente dalle scelte dell'operatore ma da quelle di Terna, e, pertanto, è difficile da definire.

Data la situazione di cui sopra, che comporta diverse criticità e il rischio di incorrere in penali significative, e vista anche la possibilità di evoluzione nel tempo di questi sistemi di stoccaggio (molti sistemi potrebbero nascere con un rapporto MWh/MW basso per poi incrementarlo nel tempo in proporzione all'aumento delle necessità della rete ed all'abbassamento dei CAPEX), si propone una forma di remunerazione che incentivi l'installazione degli impianti e la loro flessibilità, premiando la capacità degli stessi di evolversi adattandosi alle esigenze della rete.

Le offerte, ad esempio, potrebbero essere ordinate dando la priorità non tanto alla capacità di stoccaggio (MWh) ma alla potenza installata (MW), vero limite tecnico dell'impianto. Questo tipo di remunerazione si presta particolarmente nel caso di asset modulari (come gli stoccaggi elettrochimici o stoccaggi a gas compressi) e permette una maggiore flessibilità e adattabilità del sistema energetico, consentendo di

approvvigionare ulteriore capacità nel tempo sfruttando l'ottimizzazione dei costi delle tecnologie e dei materiali.

Per quanto attiene la formazione del prezzo in sede d'asta, riteniamo che la soluzione del prezzo marginale sia quella che garantisca maggiore trasparenza ed efficienza dell'asta.

**S.11: Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Apprezziamo che l'Autorità abbia dedicato una parte relativa al rispetto degli obblighi di Terna in tema di trasparenza.

Tenuto conto della rilevanza degli elementi (parametri, regole e criteri) la cui definizione viene delegata a Terna si ritiene fondamentale che l'Autorità eserciti un significativo presidio e monitoraggio sulle attività delegate al TSO e che eventualmente sia affiancata da un consulente tecnico (Ref-E, CESI, ecc.) capace di offrire un punto di vista diverso.

Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse riteniamo opportuno che l'eventuale Relazione sulle motivazioni che hanno portato ad una carenza di offerte da parte degli operatori sia posta in consultazione pubblica.

Inoltre, chiediamo che:

- La Disciplina che definirà Terna sia sottoposta ad una consultazione più lunga in termini di durata temporale rispetto ai 30 giorni previsti, pari almeno a 60 giorni;
- Lo Studio, in quanto principale elemento che definisce le caratteristiche del meccanismo, sia pubblicato tempestivamente e sottoposto a consultazione con congruo anticipo rispetto alla Disciplina;
- Vengano definiti anche gli obblighi di trasparenza in capo al GME con riferimento al Regolamento del GME in cui viene definito il funzionamento della piattaforma di scambio dei prodotti di time shifting.

**S.12: Si condivide l'esigenza espressa dall'Autorità di raccordare i diversi segmenti di approvvigionamento a termine presenti nel disegno di mercato italiano? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Condividiamo la proposta dell'Autorità in tema di coordinamento tra il meccanismo di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio e il Mercato della Capacità. Si sottolinea però che gli impianti soggetti al meccanismo ora in discussione avranno obblighi differenti da quelli previsti per gli impianti soggetti alla Disciplina del Mercato della Capacità e quindi potrebbero non garantire pienamente il servizio di adeguatezza per cui il Mercato della Capacità è stato definito e applicato. Si suggerisce, quindi, di considerare in detrazione al fabbisogno di adeguatezza solo una minima percentuale del contributo delle risorse di stoccaggio che saranno contrattualizzate.

**S.13: Si ritengono condivisibili gli orientamenti dell'Autorità circa la costruzione dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

In tema di costruzione dei prodotti di time shifting riteniamo necessari ulteriori dettagli per poter formulare osservazioni puntuali. Ad esempio, non è stato definito puntualmente il servizio "time shifting": non è chiaro se esso comporti spostamento di energia ad orari fissi oppure ad orari fissati ma variabili all'interno del periodo di consegna del prodotto. Nel primo caso il rischio è che per prodotti di tipo annuale l'interesse sia scarso a causa delle curve di produzione del fotovoltaico che non sono uguali per tutti i giorni dell'anno. Risulta invece nullo l'interesse in relazione agli impianti eolici in quanto non hanno una ripetibilità schedata.

Riteniamo inoltre che l'introduzione di questi mercati porterebbe ad un ulteriore aumento della complessità operativa che consideriamo evitabile prevedendo la possibilità di partecipazione degli impianti di stoccaggio agli attuali mercati alimentando le potenzialità dei CRIDA e XBID.

**S.14: Si condividono i criteri e le condizioni sopra illustrati in merito alle procedure competitive organizzate dal GME? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Nessuna osservazione.

**S.15: In particolare, è condivisibile l'introduzione di vincoli alle quantità assegnabili ai singoli operatori di mercato? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Nessuna osservazione.

**S.16: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai diritti e agli obblighi degli assegnatari dei prodotti di time shifting? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Nessuna osservazione.

**S.17: Sono condivisibili i criteri per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio, di cui alla sezione 4? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Riteniamo condivisibile gli orientamenti dell'Autorità in tema di Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dall'approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio.

**S.18: Diversamente da quanto prospettato nella sezione 4, si ritiene preferibile che l'onere netto annuo sostenuto da Terna nell'ambito del sistema di approvvigionamento a termine della capacità di stoccaggio sia ripartito tra gli utenti del dispacciamento in prelievo in funzione, parzialmente o integralmente, della potenza di prelievo o in base all'energia prelevata che maggiormente gode dei benefici degli stoccaggi (es. prelievi serali e notturni)?**

Nessuna osservazione.

**S.19: Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per lo sviluppo diretto della capacità di stoccaggio da parte di Terna? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.**

Condividiamo pienamente il principio dell'Autorità di limitare allo stretto necessario la realizzazione di capacità di stoccaggio da parte di Terna, così da sfruttare il contributo della concorrenza al fine di minimizzare gli oneri per i clienti finali.

In caso di mancata aggiudicazione di tutto o di una parte del fabbisogno di capacità definito da Terna, apprezziamo in particolare la possibilità di modifica della Disciplina prevista dall'Autorità volta a favorire una maggiore partecipazione alle procedure concorsuali e un'eventuale replica dell'asta. Riteniamo perciò importante che l'eventuale Relazione trasmessa da Terna al Ministro e all'Autorità sia resa pubblica e che gli operatori possano avanzare proposte di modifica della Disciplina.

Infine, riteniamo necessario che l'eventuale realizzazione diretta da parte del TSO debba essere soggetta ad un premio di riserva non maggiore di quello applicato alle iniziative di mercato.